

Galuzzi Giuseppe

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA TITOLARI
DI FARMACIA DI PESARO E URBINO

A C C O R D O
I N T E G R A T I V O
P R O V I N C I A L E

AL CONTRATTO NAZIONALE

PESARO 1 GENNAIO 1963



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA TITOLARI
DI FARMACIA DI PESARO E URBINO



A C C O R D O
I N T E G R A T I V O
P R O V I N C I A L E
AL CONTRATTO NAZIONALE

PESARO 1 GENNAIO 1963

Accordo integrativo Provinciale al Contratto Nazionale della Provincia di Pesaro e Urbino

Il giorno 24 Marzo 1963 nella sede della Associazione Provinciale Titolari Farmacie Via Carlo Cattaneo, 8 Pesaro sotto la Presidenza del Dott. Goffredo Renzoni, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Pesaro

tra

l'Associazione Provinciale Titolari di Farmacia rappresentata per le Farmacie Urbane dal Dott. Giuseppe Abbondanza e per le Farmacie Rurale dal Dott. Giulio Fattori

da una parte, e

dalla Associazione Farmacisti non proprietari rappresentata dal Dott. Giorgio Sinibaldi

dall'altra parte

viene stipulato il presente accordo Provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro firmato in Roma il 22 Novembre 1960.

Tale accordo viene stipulato in base all'art. 59 del Contratto Nazionale che demanda alla Provincia sotto gli auspici degli Ordini di Farmacia gli accordi per le tabelle dei minimi di stipendio spettanti ai Farmacisti collaboratori e Direttori.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 1

Il personale cui il presente contratto si riferisce costituisce un'unica categoria di lavoratori professionisti distinta nelle seguenti qualifiche:

- a) Direttore Tecnico responsabile;
- b) Collaboratore.

Qualora il Direttore Tecnico responsabile risponda della completa gestione tecnico Amministrativa della Farmacia, fruirà di una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione conglobata.

In rapporto all'attività professionale svolta i collaboratori si distinguono in:

- Collaborazione sino al 6° mese;
- Collaborazione oltre il 6° mese di attività professionale.

Le qualifiche suddette sono comuni tanto al personale di sesso maschile, che a quello femminile, intendendosi a tutti gli effetti il trattamento del secondo pari a quello del primo.

ORARIO DI LAVORO

Art. 10

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della Farmacia, stabilito dalle Autorità preposte, sino al limite di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali.

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 11

E' data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinaria nella misura di 2 ore giornaliere. Tale prestazione verrà retribuita in base alla paga normale oraria calcolata come al successivo art. 12 e maggiorata del 30%. La prestazione del lavoro straordinario può essere anche richiesta in ore diverse da quella di apertura della Farmacia per ragioni di riordinamento o di inventario ecc. In tal caso, la maggiorazione di cui sopra va calcolata nella misura del 40%.

Per le ore straordinarie prestate nei giorni festivi la maggiorazione sarà del 40%.

SERVIZIO NOTTURNO

Art. 15

Per le Farmacie in cui per disposizione prefettizia vige l'obbligo del servizio notturno ci si richiama alle norme del contratto nazionale. In sostituzione del diritto di chiamata che spetterebbe al Farmacista di servizio, ad evitare incresciose controversie, viene fissato un compenso forfettario pari al 10% della retribuzione dovuta.

Per le Farmacie rurali, fermo restando lo stipendio (come da tabella), verrà devoluto per le chiamate fuori orario al prestatore d'opera il diritto addizionale contemplato nella Tariffa Provinciale.

Art. 59

Le tabelle dei minimi di stipendio conglobati spettanti ai farmacisti lavoratori sono fissate di comune accordo tra le parti nella tabella che segue ed hanno vigore dal 1° Gennaio 1963.

PROSPETTO DEGLI STIPENDI MENSILI PER IL PERSONALE LAUREATO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1963

QUALIFICA	Stipendio base	Conting.	Caro pane	Totale	Trattenute	Netto
Coll. fino al 6° mese	60.000	32.000	520	92.916 72.779	7.821	64.958
Collaboratore	85.000	32.000	520	117.916 97.779	11.661	86.118
Direttore Tecnico	120.000	32.000	520	152.916 132.779	18.820	113.959

N. B. - Per il Direttore Tecnico Amministrativo è previsto un aumento del 10% sulla retribuzione conglobata.

TREDICESIMA MENSILITA'

Art. 63

Al Farmacista dipendente va corrisposta, in aggiunta alle retribuzioni mensili, una volta all'anno (alla vigilia di Natale), una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettante per il mese di dicembre, comprensiva degli elementi fissi a), b), d), ed esclusi gli elementi aggiuntivi di cui all'art. 62.

SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 66

Per l'anzianità di servizio maturato nella stessa Farmacia il farmacista lavoratore avrà diritto a 15 scatti biennali di anzianità ognuno nella misura del 5% da calcolarsi sulla retribuzione conglobata.

INTERINATO IN SEDE E FUORI SEDE

Art. 67

La prestazione di interinato fatta nel Comune di residenza viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 20%, se limitata ad un periodo inferiore a 15 giorni e del 15% se per un periodo superiore.

La durata dell'interinato non può essere inferiore a giorni 6 né superiore a 180 giorni trascorsi i quali il lavoratore deve ritenersi assunto in pianta stabile.

Si intende che il farmacista interino dovrà rimanere in sede e sostituire in tutte le sue funzioni il farmacista assente o ammalato.

Art. 68

In caso di interinato fuori del Comune di residenza, la prestazione viene ricompensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 30%, se limitata ad un periodo inferiore ai 15 giorni del 20% se per un periodo superiore.

Al farmacista spetta inoltre il rimborso delle spese effettuate per il viaggio, sia di andata che di ritorno, dalla sede di sua abituale residenza. I giorni di viaggio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.

A questo riguardo si precisa che il rimborso della spesa sopra-detta è limitata al viaggio compiuto per recarsi ad assumere l'impiego e per il viaggio di ritorno al termine della assunzione stessa.

Per tutto quello che non viene contemplato nel presente accordo si accetta integralmente quando è stato finora stipulato o sarà stipulato nel contratto Nazionale normativo di Lavoro per il personale Laureato e Diplomato delle Farmacie.

DECORRENZA E DURATA

Art. 78

Il presente contratto avrà vigore dal 1° gennaio 1963. Avrà la durata di due anni, tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che una delle Associazioni stipulanti non ne notifichi la disdetta all'altra parte con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza.

ALLEGATO A

In conformità al Contratto di lavoro in vigore, che le parti contraenti dichiarano di accettare in ogni sua parte, tra il

..... gestore della farmacia in

..... titolare della farmacia in

..... Via

ed il si conviene

quanto appresso:

Il il quale dimostra e dichiara di avere una pratica professionale di

assumerà servizio presso la Farmacia suddetta, quale farmacista (1)

alle seguenti condizioni:

data di assunzione retribuzione mensile

ore di servizio giornaliero durata del periodo di prova

..... assunzione a termine (2)

Data

IL FARMACISTA COLLABORATORE

IL TITOLARE O GESTORE

(1) Direttore tecnico-amministrativo, o direttore tecnico o collaboratore.
(2) Indeterminato o determinato. In questo ultimo caso indicare la data in cui verrà a cessare il rapporto di lavoro.

ALLEGATO B

Il Dr. è stato assunto in
data presso la Farmacia
sita in Via
di proprietà del

Il Dott. dimostra e
dichiara di avere una pratica professionale di
presta attualmente la propria opera quale farmacista (1)
..... con lo stipendio mensile di
oltre le varie indennità spettanti (contingenza, assegni familiari,
ecc.), con orario giornaliero di ore e con
assunzione a termine (2)

Pertanto le parti contraenti intendono impegnarsi ad attenersi
alle norme stabilite dal Contratto provinciale di lavoro.

IL FARMACISTA COLLABORATORE

IL TITOLARE O GESTORE
DELLA FARMACIA

.....

- (1) Direttore tecnico-amministrativo, o direttore tecnico o collaboratore.
(2) Indeterminato o determinato. In questo ultimo caso indicare la data
in cui verrà a cessare il rapporto di lavoro.



